

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (TFO)

CORSO DI LAUREA IN Scienze dell'educazione (Classe L-19)

Il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze dell'educazione

VISTO lo Statuto di autonomia di Ateneo;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, ed in particolare l'art. 2;
VISTO il Decreto del Presidente dell'Università degli Studi di Enna "Kore" del 5 gennaio 2012 n. 1, che istituisce, a partire dal 16 gennaio 2012 il Centro UKE PASS e sopprime il SIOT, i cui compiti vengono assorbiti dal Centro UKE PASS, fatta eccezione per la gestione del tirocinio dei corsi dell'area psicologica;
VISTO l'art. 18 della Legge del 24 giugno 1997 n. 196
VISTO il Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998 n. 142;
VISTO l'art. 11 della Legge del 12 marzo 1999 n.68;
VISTO l'art. 11 della Legge del 14 settembre 2011 n. 148;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011;
VISTA la Circolare dell'Assessorato del Lavoro Regione Siciliana n. 22/2002 – GURS n. 57 del 13/12/2012;
VISTA la Legge del 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

approva il seguente Regolamento

Art. 1 - Definizione e finalità delle attività di tirocinio curriculare

1. Il presente Regolamento, previsto dal DM 509/99 e 270/04 e successive integrazioni e modificazioni disciplina le procedure amministrative e lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento, stabilendo gli orientamenti, i criteri e le coordinate operative disciplinate dal D.M. n. 142/98, dall'art. 18 della legge 146/97 e dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Scienze dell'educazione.
2. Il tirocinio curriculare esterno costituisce un aspetto tipico del percorso formativo del predetto Corso di Laurea, che consente allo studente di fare una prima esperienza guidata di inserimento in alcuni servizi verso i quali potrebbe orientare le sue scelte professionali.
3. Il tirocinio curriculare esterno è effettuato presso strutture esterne (istituzioni pubbliche e/o private sulla base di una convenzione stipulata tra l'Università Kore di Enna e dette istituzioni).
4. Il tirocinio curriculare esterno è finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie a verificare sul campo come si svolgono e si organizzano e gestiscono servizi educativi e formativi, socio-sanitari, socio-assistenziali o socio-culturali, di prevenzione, di formazione e di orientamento, di recupero e/o di riabilitazione sul territorio rivolti a minori, adulti o anziani, in situazione di marginalità, a rischio di devianza, con disabilità, ospiti in case famiglia o detenuti, immigrati.
5. Possono accedere al tirocinio curriculare esterno tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze dell'educazione (Classe L-19) per un periodo non superiore a 12 mesi (24 per i soggetti con disabilità).
6. Lo studente è tenuto a frequentare il tirocinio secondo quanto previsto dal Piano di studi e dal Progetto Formativo e di Orientamento (PFO) ed è tenuto alla riservatezza circa i dati, le informazioni, le situazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito degli uffici dove svolge il tirocinio.
7. Il tirocinio di II anno è di 6 CFU (150 ore) così ripartiti: 1,2 CFU di tirocinio interno pari a 30 ore e 4,8 CFU di tirocinio esterno pari a 120 ore; il tirocinio di III anno è di 7 CFU (175 ore) così ripartiti: 1,4 CFU di tirocinio interno pari a 35 ore e 5,6 CFU di tirocinio esterno pari a 140 ore. Ogni CFU di tirocinio è pari a 25 ore di attività formativa. Il tirocinio curriculare esterno dovrà essere svolto come previsto dal Piano di studi.
8. L'attività di tirocinio curriculare interno consta di attività pratiche guidate (laboratori, seminari, rielaborazioni di esperienze, analisi e formulazioni di progetti) che si svolgono all'interno dell'Università o comunque sotto la sua diretta responsabilità organizzativa e scientifica o nel corpo di singole discipline mediante appositi moduli a carattere professionalizzante, oppure attraverso momenti interdisciplinari che possono prevedere la presenza dei docenti e dei titolari dell'insegnamento o di docenti/esperti esterni.

Art. 1 bis - Definizione e finalità delle attività di tirocinio non curriculare o stage

1. Il tirocinio non curriculare o stage, di seguito stage, non è previsto dal Piano di studi e non comporta l'acquisizione di ulteriori crediti formativi, bensì l'acquisizione di competenze debitamente certificate dal tutor

universitario e dal tutor della struttura ospitante (tutor aziendale), tramite l'“Attestato delle competenze”. La sua finalità è, infatti, quella di favorire l'inserimento lavorativo.

2. Possono accedere allo stage i neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Il termine di 12 mesi oltre il quale non è possibile attivare stage decorre dal momento della presentazione della documentazione prevista dal Centro UKE PASS per l'avvio allo stage”.

3. Il periodo massimo di 6 mesi si riferisce al singolo stage, è, quindi, possibile che lo stesso neo- laureato/ neo-diplomato svolga più stage presso la stessa o presso diverse realtà aziendali, in forza di PFO diversi. In forza del medesimo PFO, rimane invece ferma la durata massima di 6 mesi, anche qualora il tirocinio sia svolto presso diverse realtà aziendali.

Art. 2 – Interruzione e proroga del tirocinio e dello stage

1. Il percorso del tirocinio o dello stage può essere interrotto in qualsiasi momento senza preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante, fornendo, comunque, una motivazione scritta circa la decisione di interrompere sia alla controparte, sia al Centro UKE PASS.

Nel caso in cui il tutor aziendale si trovi impossibilitato a seguire il tirocinante, lo stesso è tenuto ad avvertire il tutor universitario e l'UKE PASS.

2. La proroga di un tirocinio o di uno stage può avvenire solo se il periodo già svolto dal/dallo tirocinante/ stagista presso la struttura ospitante è inferiore a quello massimo previsto per legge e, ovviamente, fino a tale limite. Tale prolungamento, richiesto per iscritto e opportunamente motivato, può essere chiesto dal tirocinante o dal soggetto ospitante all'UKE PASS.

Art. 3 - Rapporti con strutture ospitanti

1. La stipula delle Convenzioni di Tirocinio Formativo e di Orientamento con le strutture ospitanti è di competenza del Centro UKE PASS. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità della struttura stessa, alla convenzione dovrà essere allegata la “Scheda di rilevazione dell'attività dell'Ente/Azienda”.

2. Le strutture idonee a gestire progetti di tirocinio o stage afferenti al Corso di laurea devono, comunque, possedere i seguenti requisiti:

- annoverare tra i suoi collaboratori almeno un laureato in Pedagogia o in Scienze dell'educazione o in Filosofia e/o in Lettere (che svolga funzioni di Pedagogista);
- svolgere sul territorio attività di prevenzione, di formazione, di recupero e/o di riabilitazione con bambini, adulti e/o anziani (case famiglia, ASL, scuole, carceri);
- essere pubbliche o convenzionate con Enti statali o locali;
- avere preferibilmente un'*équipe* di lavoro pluridisciplinare;
- se si tratta di scuole, deve essere presente un Pedagogista, devono essere messi in atto progetti per studenti con Bisogni Educativi Speciali, stranieri, marginali o a rischio, deve esserci un progetto in rete che coinvolga la scuola e le altre agenzie operanti sul territorio.

3. L'elenco aggiornato delle strutture convenzionate è disponibile sul sito del Centro UKE PASS, alla voce Tirocinio – Strutture convenzionate; Stage – Strutture convenzionate.

Art. 4 - Progetto Formativo e di Orientamento

1. Il tirocinante dovrà preparare il Progetto Formativo e di Orientamento del tirocinio in accordo con il tutor aziendale delineando i tempi, le modalità e le procedure di osservazione, nonché con il tutor universitario; entrambe le figure saranno a disposizione dello studente per l'intera durata del/dello tirocinio/stage.

2. Il Progetto Formativo e di Orientamento dovrà essere coerente con le finalità indicate dal presente Regolamento e con l'Attestato delle competenze rilasciato allo studente a fine attività.

3. Il Progetto Formativo e di Orientamento dovrà contenere:

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del/dello tirocinio/stage;
- gli estremi del tutor accademico (tutor universitario) incaricato e quelli del tutor dell'Ente/Azienda (tutor aziendale);
- gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- la durata e il periodo di svolgimento del/dello tirocinio/stage .

Art. 5 - Modalità di accesso e di svolgimento delle attività di tirocinio curriculare esterno

1. Il tirocinio curriculare esterno è svolto dallo studente in conformità all'annualità prevista dal proprio piano degli studi.

2. Non è previsto un numero minimo di CFU perché lo studente svolga attività di tirocinio; non è prevista alcuna propedeuticità, anche perché, essendo il tirocinio al II e al III anno, con buona verosimiglianza lo studente avrà già sostenuto esami di pedagogia o di psicologia o comunque di altra disciplina del settore; il tirocinio non è legato a semestralità e quindi può essere svolto indifferentemente al I o al II semestre, tenendo conto della disponibilità delle strutture convenzionate e della gestione delle domande da parte del

Centro UKE PASS.

3. Le attività previste potranno essere svolte presso un'unica o più strutture, in relazione alla diversa consistenza oraria dei singoli progetti di tirocinio e in accordo con i tutor assegnati.

4. La procedura di avvio e di chiusura del tirocinio curriculare esterno è di competenza del Centro UKE PASS, pertanto gli studenti dovranno attenersi all'*iter* pubblicato sul sito dell'UKE PASS, alla voce Tirocinio.

Art. 5 bis - Domanda di Tirocinio

1. La domanda di avvio del tirocinio curriculare esterno dovrà essere presentata dallo studente al Centro UKE Pass, secondo le forme e le modalità stabilite dal Centro stesso.

2. Le informazioni e i modelli necessari per adempiere a tutte le formalità previste dal tirocinio curriculare esterno sono disponibili sul sito dell'Ateneo alla pagina dell'UKE Pass.

3. Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata fotocopia del libretto comprovante l'acquisizione di n. 18 CFU essere iscritti cioè al II anno o relativa autocertificazione.

4. La conformità di quanto indicato nel Progetto Formativo e di Orientamento sarà attestata dalle firme del tutor universitario e del tutor aziendale nell'Attestato delle competenze.

5. Lo studente è tenuto sia nel corso sia dopo il tirocinio curriculare esterno ai seguenti adempimenti:
a) rispettare i regolamenti disciplinari e le misure organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro dell'azienda presso cui svolge le sue attività di tirocinio; b) mantenere comportamenti adeguati al suo *status* professionale e congruenti con le specifiche realtà ove svolge le attività di cui trattasi; c) seguire le indicazioni professionali del tutor universitario e del tutor aziendale.

Art. 5 - Commissione per le attività di tirocinio

Nel caso in cui venga prevista, le competenze della Commissione non potranno contrastare quelle del Centro UKE PASS e dovranno essere inseriti i seguenti punti:

<<Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

- proporre al Centro UKE PASS la stipula di convenzioni con "nuove strutture", e, con motivata relazione, la risoluzione di quelle esistenti;

- individuare tra i docenti e i ricercatori un tutor universitario che segua l'attività del tirocinio e mantenga i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti;

- stabilire i requisiti del tutor aziendale;

- a tutela dello studente, valutare i casi in cui il tirocinante, che ne faccia richiesta, si trovi a svolgere attività di tirocinio del tutto estranee e diverse da quelle indicate nel Progetto Formativo (es. fare esclusivamente fotocopie, aprire e chiudere la struttura come avviene nelle palestre, etc.) e prendere decisioni in merito (es. comunicare al Centro UKE PASS di non avviare ulteriori tirocini con la struttura in questione e quindi non provvedere al rinnovo; richiamare la struttura ospitante).>>

Art. 6 – Relazione finale dell'attività di Tirocinio

La relazione finale dell'attività di tirocinio curriculare esterno va richiesta dal tutor universitario direttamente allo studente e consegnata da quest'ultimo al tutor universitario (e non al Centro UKE PASS [che non può entrare nel merito della valutazione delle attività svolte]) che provvederà a valutarla prima di firmare l'Attestato delle competenze.

Art. 7- Compiti del tutor universitario e del tutor aziendale

1. Il tutor universitario coordina l'attività di tirocinio curriculare esterno dello studente e concorda le modalità operative di svolgimento.

1.1. Il ruolo di tutor universitario è ricoperto dal Presidente del C.d.L.

2. Il tutor aziendale, indicato preventivamente dalla struttura ospitante, ha il compito di assicurare il corretto inserimento professionale del tirocinante nella struttura stessa, rispettando tutti gli obblighi e le procedure previste dal progetto formativo. Il tutor aziendale deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- essere laureato in Pedagogia, Scienze della formazione, Filosofia, Lettere, Servizi Sociali o altra laurea avendo conseguito l'abilitazione per il sostegno;

- svolgere funzioni di educatore;

- avere qualifica di pedagogista, insegnante, educatore.

Art. 8 - Attività pratico-professionali

1. Nel caso in cui gli studenti abbiano svolto o stiano svolgendo, presso istituzioni o Enti pubblici e privati, attività pratico-professionali, certificate o certificabili, attinenti alle finalità del tirocinio curriculare esterno, possono richiederne il riconoscimento alla Commissione tirocinio.

2. La Commissione tirocinio, previo controllo della pertinenza e della validità delle suddette esperienze, può concedere, a sua discrezione, l'esonero totale o parziale dal tirocinio curriculare esterno fino ad un massimo del 70% delle ore di tirocinio previste per le attività esterne. Nel caso si tratti di insegnanti

in servizio possono essere convalidate esperienze professionali, mirate a particolari problematiche educative, che si configurano all'interno di progetti di formazione (anch'essi debitamente documentati). .

Art. 9 – Norme transitorie e finali